

Cassazione Sezione Tributaria sentenza 13/7/2012 n. 11978

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco - Presidente -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. CIRILLO Ettore - rel. Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2005-2007 proposto da:

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato AVENATI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

- *ricorrente* -

contro

UNIVERSITA' STUDI DI ROMA LA SAPIENZA;

- *intimato* -

sul ricorso 6456-2007 proposto da:

UNIVERSITA' STUDI DI ROMA LA SAPIENZA in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. GALIANI 68, presso lo studio dell'avvocato SELICATO PIETRO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

COMUNE DI ROMA;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 145/2005 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 21/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il controricorrente l'Avvocato TANTALO, delega Avvocato SELICATO, che si riporta agli scritti difensivi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a) Con sentenza del 21 novembre 2005 la CTR-Lazio ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Roma nei confronti dell'Università degli Studi di Roma - LA SAPIENZA, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 753/1998 notificato per TOSAP relativa alla destinazione a parcheggio delle aree stradali poste nelle adiacenze della Città Universitaria e del Policlinico. Ha motivato la decisione ritenendo che l'appellata godesse dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e).

b) Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, il Comune; l'Università resiste con controricorso, ricorso incidentale e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

c) Con unico motivo, il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e).

d) Rileva che non sussistono gli estremi per invocare l'esenzione, in quanto la sosta riservata era motivata da sole esigenze temporanee senza che, fosse ravvisabile un particolare interesse pubblico al parcheggio riservato, atteso che la pacifica devoluzione del relativo servizio all'ACI costituisce indubbio indice rivelatore dell'inesistenza di un rapporto strumentale tra l'occupazione di suolo comunale e l'attività istituzionale dell'Università.

e) Il ricorso non è fondato. L'invocato art. 49 stabilisce che "sono esenti dalla tassa le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.

22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica".

f) Alle università, dopo la riforma introdotta dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi (SU 10700/06, C. 20582/08). Dunque, possono rientrare nell'esenzione di cui all'art. 49 solo quali enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (art. 87 TUIR).

g) Ne deriva che, per l'esonero dalla tassa per l'occupazione di aree pubbliche, condizione indispensabile è la strumentalità o l'accessorietà dell'impianto e del relativo servizio a una funzione pubblica, al fine di soddisfare quei bisogni essenziali la cui importanza è riconducibile alla strumentalità o accessorietà della istituzione e attuativa della volontà dell'ente territoriale pubblico (così nella giurisprudenza amministrativa degli anni '90).

h) L'esenzione postula, dunque, che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere da soggetto esente per propri fini istituzionali (cfr. C. 18041/09).

i) Il giudice ha accertato che, con nota rettoriale del 5 giugno 1993, "venne affidato all'ACI di Roma il servizio di custodia delle aree riservate" all'Università dal Comune, il che, di per sé stesso, non spezza affatto il nesso di strumentalità e accessorietà delle aree concesse rispetto alla funzione pubblica tutelata dell'esenzione dalla tassa.

j) Infatti, quello che rileva ai fini dell'art. 49 cit., è il presupposto concessorio, essendo quella la sede in cui si esercita il potere di verifica e comparazione tra l'interesse generale tutelato dall'ente locale e l'interesse particolare, ma di pubblica utilità, perseguito dal soggetto, anch'esso pubblico, beneficiario del suolo comunale.

k) Nel caso in esame, con insindacabile accertamento di fatto, il giudice di merito ha appurato:

- che, sin dal 12 gennaio 1991, il Rettore dell'Università aveva sollecitato, in via epistolare, l'esigenza di garantire l'accessibilità dei mezzi di soccorso all'interno dell'Università e ai degenti del Policlinico Umberto I, con conseguente necessità di ridurre gli spazi sosta all'interno dell'Università e del Policlinico;

- che, con ordinanza n. 2231 del 25 marzo 1993, il Sindaco, richiamata anche la posizione della locale Prefettura circa la sussistenza di motivi di pubblico interesse a favore delle riserva di aree nelle adiacenze dell'Università e del Policlinico, dispose la riserva di sosta per i veicoli muniti di contrassegno dell'Università LA SAPIENZA, dalle 7 alle 14 dei giorni feriali, individuando analiticamente le zone oggetto di tale riserva.

l) Dalla sentenza d'appello non risulta affatto che detta concessione di sosta riservata fosse temporanea o altrimenti condizionata, nè il ricorso principale, in difetto di specificità (art. 366 c.p.p., nn. 3, 4 e 6), indica alcun elemento di riscontro documentale e i modi del suo eventuale reperimento nell'incarto processuale (C. 4220/12), così come esattamente eccepisce la controricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c..

m) Nè consta che, a fronte del successivo affidamento custodiale all'ACI delle aree di sosta riservate, il Comune abbia revocato in autotutela il beneficio concesso all'Università.

n) il ricorso principale va, dunque disatteso; ciò comporta l'inefficacia del ricorso incidentale (C. 15362/08), con il quale l'Università, da un lato, si duole dell'omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva e, dall'altro, ripropone la questione denunciando che, a mente del D.L. n. 341 del 1999 (artt. 1 e 2), all'Università LA SAPIENZA era subentrata l'Azienda Policlinico Umberto I. o) Infatti, la parte totalmente vittoriosa in appello ha interesse al ricorso incidentale solo se riproponga eccezioni di giudicato interno o di difetto di giurisdizione, mentre ne gli altri casi è priva d'interesse al ricorso, potendo - invece - con riferimento a domande o eccezioni espressamente disattese dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacchè in tale ipotesi, cassata la sentenza d'appello, perde la posizione di parte del tutto vittoriosa e sorge l'interesse all'impugnazione. Peraltro, l'esame del ricorso incidentale condizionato va fatto solo se il principale sia fondato, giacchè, in caso contrario, il ricorrente incidentale perde, come nella specie, ogni interesse all'impugnazione, il cui accoglimento non può procurare un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale (C. 15362/08).

p) Le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente principale e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e, inefficace l'incidentale, condanna il Comune di Roma alle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 4600, di cui Euro 4500 per onorario, oltre agli oneri di legge.